

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO
OGGETTI
RINVENUTI**

Approvato con Deliberazione
C.C. n. 26 del 01/06/2001

INDICE

Artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6	Disposizioni generali
Art. 7	Pubblicità del ritrovamento
Artt. 8 – 9 – 10 - 11	Restituzione documenti
Artt. 12 – 13	Restituzione degli oggetti al proprietario
Art. 14	Tariffe
Artt. 15 – 16	Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge
Art. 17	Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore
Art. 18	Stima degli oggetti di valore
Artt. 19 – 20	Acquisto della proprietà da parte del Comune
Art. 21	Entrata in vigore
Note	Articoli Codice Civile

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale opera l'*Ufficio Oggetti Rinvenuti*, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono inventariati su apposito registro, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli.

Articolo 3

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.

2. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio di Ragioneria.

Articolo 4

1. Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.

2. Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'Ufficio provvede alla loro apertura redigendo apposito verbale.

3. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S..

Articolo 5

1 L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del Codice Civile, con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. Qualora trattasi di documenti quali:
 - carte d'identità
 - patenti di guida, libretti di circolazione,
 - tessere sanitarie,
 - codici fiscali,
 - passaporti,
 - blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
 - tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ,
 - abbonamenti FF.SS.,
 - tessere universitarie
 - e altri documenti aventi valore certificativi relativi a persone residenti nel Comune di Limone Piemonte, l'Ufficio invia gli stessi ai diretti interessati.

2. Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti del Corpo di Polizia Municipale questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.

Articolo 9

1. Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 10

1. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

Articolo 11

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.

2. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 13

1. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

TARIFFE **Articolo 14**

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle seguenti tariffe vigenti.

RIMBORSO SPESE STAMPATI		DIRITTI DI ISTRUTTORIA		TOTALE	
€	£.	€	£.	€	£.
5	9.681,37	5	9.681,37	10	19.362,7

2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma, determinato in via forfetaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE **Articolo 15**

1. A norma dell'art. 930 del Codice Civile spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le L. 10.000, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata ai sensi del 3° comma del precisATO ART. 930.

2. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile, deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

Articolo 16

1. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli

incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti comunali, per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro TRE mesi dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 14.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 18

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da uno esperto nominato dalla Civica Amministrazione Comunale.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 19

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:

- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti dall'art. 17 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 20

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e successivamente inviati agli organi competenti ad esperire le procedure di vendita.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la doppia pubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.